

N. 1087

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOAVERO MILANESI)

e dal Ministro della difesa (TRENTA)

di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2019

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017

INDICE

| Relazione | Pag. | 3 |
|--|----------|----|
| Relazione tecnica | * | 4 |
| Analisi tecnico-normativa | * | 7 |
| Dichiarazione di esclusione dall'AIR | * | 10 |
| Disegno di legge | » | 11 |
| Testo dello Scambio di Note in lingua ufficiale e facente fede | * | 13 |
| Traduzioni non ufficiali in lingua italiana | * | 16 |
| Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede | » | 19 |
| Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversia | » | 25 |

Onorevoli Senatori. –

1. Finalità

Il documento in questione ha lo scopo di prorogare a tempo indeterminato la vigenza dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopije il 09 maggio 1997, ratificato ai sensi della legge 17 febbraio 2001, n.46, ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, dal 17 ottobre 2007, dopo il reciproco scambio di notifiche, tacitamente rinnovato per altri cinque anni.

I Balcani hanno da sempre fatto da palcoscenico ai grandi eventi che hanno segnato la storia del continente europeo. La loro importanza, dettata non tanto da una ricchezza naturale, quanto dalla loro posizione strategica di ponte fra l'Europa e la Russia, nonché fra Europa e Turchia, e quindi Medio Oriente, ha reso di fatto per secoli la regione un vero e proprio centro nevralgico della storia europea e di scontro fra potenze di ogni continente. Il mantenimento di un quadro giuridico vigente idoneo a regolamentare la cooperazione bilaterale con la Repubblica di Macedonia è, pertanto, un obiettivo particolarmente rilevante per il Governo italiano.

2. Contenuti

Lo scambio di Note verbali in trattazione è composto dalla Nota verbale dell'Ambasciata d'Italia a Skopje n.118-10/2017 del 3 febbraio 2017 e dal riscontro positivo del Ministero degli Affari esteri macedone n. 46-4093/5 del 23 agosto 2017.

Come sopra ricordato, tale strumento diplomatico prevede il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo del 1997.

Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di standard di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/ 977/GAI del Consiglio.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dello scambio di Note verbali in titolo non modifica alcuna delle previsioni nell'Accordo stesso ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza a tempo indeterminato. La Legge 46/2001, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della difesa tra il Ministero della Difesa italiano ed il Ministero della Difesa macedone, fatto a Skopje il 9 maggio 1997", non ha considerato le attività discendenti dall'Accordo come produttive di oneri per il bilancio dello Stato. Tuttavia la tipologia di attività in esso disciplinata è del tutto analoga a quella prevista in altri Accordi di cooperazione nel settore della Difesa che, nella prassi successiva, hanno suggerito l'opportunità della quantificazione di oneri di viaggio e di missione ad esse associati.

Pertanto, l'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione agli articoli 2 e 4 che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contemplano, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi (alternativamente in Italia e in Macedonia) tra le rispettive delegazioni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Il finanziamento delle eventuali attività di cooperazione, di cui ai citati articoli 2 e 4, in conformità all'art. 5 del presente Accordo, sarà effettuato sulla base del principio di reciprocità, ed in particolare alla Parte ospitante spetta la spesa legata al trasporto di servizio dal punto di entrata assegnato nel suo territorio, alla sistemazione e al vitto, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché alle attività stesse che organizzerà (non sarà applicato nei riguardi di gruppi numerosi). Con riferimento allo svolgimento in Italia delle riunioni di cooperazione previste dall'Accordo, si precisa che le stesse non genereranno oneri ulteriori rispetto a quelli di vitto, alloggio e trasporto previsti dall'Articolo 5 e ciò in considerazione del fatto che saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e vedranno la partecipazione di personale che, presso gli enti di appartenenza, svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione.

Nell'ipotesi dell'invio a Skopje di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) e nel caso in cui non fossero disponibili vitto e alloggio a carico della Parte macedone presso strutture militari, le relative spese sono così quantificabili in ragione di una permanenza di tre giorni in detta città:

> SPESE DI MISSIONE:

Pernottamento (€ 55,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti)

€ 220,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 125,88 viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 100,70. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 33,57), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto dalla controparte macedone, e determinata in euro 67,14. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 15,49, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 24,47, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 8,00. Sommando tale importo di euro 8,00 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 67,14, si ottiene l'importo di euro 75,14 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 225 00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 116,34, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 93,07. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 31,02), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto dalla controparte macedone, e determinata in euro 62,05. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione

€ 225,00

del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 10,40, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 16,43, vengono applicate ritenute erariali

al 32,7%, per un importo di euro 5,37. Sommando tale importo di euro 5,37 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 62,05, si ottiene l'importo di euro 67,42 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 202,00.

€ 202,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE

= € 647,00

> SPESE DI VIAGGIO:

Volo di andata e ritorno (pari a € 455,00) per 2 persone + maggiorazione del 5% (pari a € 22,75), ai sensi della normativa vigente. (€ 477,75 x 2)

€ 956,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE

€ 1.603,00

Nell'ipotesi dell'invio a Roma di due rappresentanti macedoni (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) e nel caso in cui fossero disponibili vitto e alloggio presso strutture militari della Parte italiana, le relative spese sono così quantificabili con una permanenza di tre giorni in detta città:

> SPESE DI ALLOGGIO:

| Pernottamento (€ 60,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) | | € | 240,00 |
|---|---|---|--------|
| > SPESE DI VITTO (€ 50,00 al giorno x 2 pers. x 3 giorni) | | € | 300,00 |
| > SPESE DI TRASPORTO (€ 100,00 x 3 giorni) | | € | 300,00 |
| TOTALE SPESE DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI TRASPORTO | = | € | 840,00 |

Anche tenendo conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, va considerato che le attività attraverso cui si realizzeranno le forme di cooperazione verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite delle spese autorizzate.

Si precisa, in particolare, che:

- l'eventuale richiesta di ulteriori incontri (art.4 c.1) e/o richiesta di scambio di esperienze fra esperti tra le due Parti (art.4 c.2) potrà essere accolta soltanto previa stipula di accordi specifici e rimborsi dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Nel caso in cui dovessero verificarsi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- l'eventuale richiesta di scambi di personale nel campo della formazione e dell'addestramento (art. 3, c. 6) nonché per la partecipazione a corsi, conferenze e simposi (art. 4, c. 6) e per eventuali scambi di attività culturali e sportive (art. 4, c. 8) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previa stipula di accordi specifici e rimborsi dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Nel caso in cui dovessero verificarsi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia o incidente (art. 5, c. 4) del personale italiano inviato in missione in Macedonia sono già quantificate nelle previsioni di

spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;

- le eventuali cure mediche di emergenza (art. 5, c. 4) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante.

Per effetto del meccanismo di reciprocità previsto dall'articolo 5 dell'Accordo, l'onere annuo massimo complessivamente discendente dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo è dunque pari a euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dal 2019 e a euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dal 2020.

Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2 e 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Analisi tecnico-normativa

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

 Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, allo scambio diplomatico concernente il rinnovo dell'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo del la Macedonia in materia di cooperazione nel settore della Difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.
- 2) Analisi del quadro normativo nazionale. Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione del prolungamento della vigenza di un Accordo, già ratificato con L.46/2001, che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'art. 80 della

Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

- 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. Nessuna.
- 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

 Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.
- 5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
 - L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.
 - Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.
- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
 - La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché si riferisce ad una materia che necessita di ratifica legislativa.
- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
 - In Parlamento, attualmente non sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia.
- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
 - Non risultano linee di giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della Difesa.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
 Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.
- 2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.
 - Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.
- Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
 Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.
- 4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.
 - Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.
- 5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
 - Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.
- 6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.
 - Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
 - Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.
 - Nel provvedimento di ratifica non si effettuano riferimenti normativi puntuali.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
 - Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
 - Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espliciti o impliciti.
- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.
 - Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
 - Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
 - La cooperazione nel settore della difesa con la Macedonia proseguirà sviluppandosi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati di comune accordo tra le Parti.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
 - Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo continuerà ad essere effettuato dall'Amministrazione della difesa.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 18.10.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note medesimo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019 e a euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2 e 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Prot. n. 118-10/2017

NOTE VERBALE

The Embassy of Italy in Skopje presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Government of the Macedonia and has the honor to refer to the "Agreement between the Italian Ministry of Defence and the Macedonian Ministry of Defence concerning co-operation in the field of Defense", done in Skopje on 9 May 1997.

Considering that the Agreement will expire on 16 October 2017, in accordance with its article 9, the Italian Government has the honor to propose the present Note that shall define the validity of the Agreement, replacing the paragraph c. of the above mentioned article with the following content:

"This Agreement shall be tacitly renewed for an indefinite period unless either of the Parties decides, at any time, to terminate it. In such case, the Party shall notify the other Party, through diplomatic Notes, of its intention to terminate the Agreement, which will cease to produce effects six months after such notification".

The Italian Government has furthermore the honor to propose that the present Note, and the Note in reply of the same content with which the Macedonian Government will communicate its consent, shall constitute a legally binding Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Macedonia, which shall enter into force on the date of receipt of the last of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of their respective domestic requirements for the entry into force of the Aforesaid Agreement.

The Embassy of Italy in Skopje avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Macedonian Republic the assurances of its lighest consideration.

Skopje, February 3, 2017

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA Skopje



No. 46 - 4093/5

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia presents its compliments to the Embassy of the Italian Republic in the Republic of Macedonia and has the honor to acknowledge the receipt of Embassy's Note Prot.n.118-10/2017 dated 3rd of February 2017 regarding the Agreement between the Italian Ministry of Defense and the Macedonian Ministry of Defense concerning cooperation in the field of Defense, done at Skopje on 9 May 1997, as follows:

"Concerning that the Agreement will expire on 16 October 2017, in accordance with its article 9, the Italian Government has the honor to propose the present Note that shall define the validity of the Agreement, replacing the paragraph c of the above mentioned article with the following content:

"This Agreement shall be tacitly renewed for an indefinite period unless either of the Parties decides, at any time, to terminate it. In such case, the Party shall notify the other Party, through diplomatic Notes, of its intention to terminate the Agreement, which will case to produce effects six months after such notification."

The Italian Government has furthermore the honor to propose that the present Note, and the Note in reply of the same content with which the Macedonian Government will communicate its consent, shall constitute a legally binding Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Macedonia, which shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of their respective domestic requirements for the entry into force of the aforesaid Agreement."

EMBASSY OF THE ITALIAN REPUBLIC

SKOPJE

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia has the honor to inform that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the amended paragraph c of Article 9 of the Agreement between the Macedonian Ministry of Defense and the Italian Ministry of Defense concerning cooperation in the field of Defense, proposed by the Italian Side.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia considers that the note of the Embassy of the Italian Republic in Skopje from February 3, 2017, together with this note with affirmative reply, constitute a legally binding Agreement between the Government of the Republic of Macedonia and the Government of the Italian Republic which shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two written notifications by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of their respective legal requirements for the entry into force of the aforesaid Agreement.

Skopje, 23 August 2017

Traduzione di cortesia

Ambasciata d'Italia Skopje

Prot. n. 118-10/2017

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia a Skopje presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri del Governo di Macedonia ed ha l'onore di fare riferimento all'"Accordo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa", fatto a Skopje il 9 maggio 1997.

Considerato che l'Accordo verrà a scadenza il 16 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 9 dello stesso, il Governo italiano ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale ne determini la validità, sostituendo il comma c) del suddetto articolo con il seguente:

"Il presente Accordo sarà rinnovato tacitamente per un periodo di tempo indeterminato, salvo denuncia, in qualsiasi momento, di una delle Parti. In tal caso, la Parte dovrà notificare all'altra Parte, tramite Note diplomatiche, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, che cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo l'avvenuta notifica".

Il Governo italiano ha inoltre l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, e la Nota di risposta di identico contenuto con cui il Governo macedone avrà comunicato il suo consenso, costituiscano un Accordo giuridicamente vincolante tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente, tramite i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne previste ai fini dell'entrata in vigore del summenzionato Accordo.

L'Ambasciata d'Italia a Skopje si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia i sensi della sua più alta considerazione.

Skopje, 3 febbraio 2017

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA Skopje

Traduzione di cortesia

REPUBBLICA DI MACEDONIA MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Prot. n. 46-4093/5

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica di Macedonia ed ha l'onore di confermare la ricezione della Nota Verbale di codesta Ambasciata prot. n. 118-10/2017 del 3 febbraio 2017 relativa all'Accordo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997, del seguente tenore:

"Considerato che l'Accordo verrà a scadenza il 16 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 9 dello stesso, il Governo italiano ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale ne determini la validità, sostituendo il comma c) del suddetto articolo con il seguente:

"Il presente Accordo sarà rinnovato tacitamente per un periodo di tempo indeterminato, salvo denuncia, in qualsiasi momento, di una delle Parti. In tal caso, la Parte dovrà notificare all'altra Parte, tramite Note diplomatiche, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, che cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo l'avvenuta notifica".

Il Governo italiano ha inoltre l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, e la Nota di risposta di identico contenuto con cui il Governo macedone avrà comunicato il suo consenso, costituiscano un Accordo giuridicamente vincolante tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente, tramite i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne previste ai fini dell'entrata in vigore del summenzionato Accordo."

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia ha l'onore di informare che il Governo della Repubblica di Macedonia concorda con la modifica, proposta da parte italiana, del comma c) dell'articolo 9 dell'Accordo tra il Ministero della Difesa macedone e il Ministero della Difesa italiano sulla cooperazione nel campo della difesa.

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA SKOPJE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia concorda nel ritenere che la Nota dell'Ambasciata della Repubblica Italiana a Skopje del 3 febbraio 2017, insieme alla presente Nota di risposta, costituiscano un Accordo giuridicamente vincolante tra il Governo della Repubblica di Macedonia ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno informate reciprocamente, tramite i canali diplomatici, in merito al completamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del summenzionato Accordo.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica di Macedonia i sensi della sua più alta considerazione.

Skopje, 23 agosto 2017

Copia in pris

ACCORDO

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO

 \mathbf{E}

IL MINISTERO DELLA DIFESA MACEDONE

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

Il Ministero della Difesa Italiano ed il Ministero della Difesa Macedone, denominati in seguito "le Parti":

- riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- constatando che i principi e le intenzioni della Carta di Parigi per una nuova Europa
 inclusi i Documenti di Vienna adottati nel 1990, 1992 e nel 1994 -, il Trattato
 "Forze Armate Convenzionali in Europa" e la "Partnership For Peace" segnano una svolta nella storia dell'Europa;
- considerando l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico pilastro della stabilità e sicurezza;
- tendendo a sviluppare contatti e ad approfondire la comprensione reciproca tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Macedoni;

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa, secondo il presente Accordo, saranno effettuati dal Ministero della Difesa Italiano e dal Ministero della Difesa Macedone.

Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti saranno svolte a turno a Roma e a Skopje allo scopo di elaborare e concordare, ove si ravvisi l'opportunità e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate macedoni.

Nel citato Programma di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti avrà luogo nei seguenti campi:

- sicurezza e politica di difesa;
- funzionamento delle Forze Armate in una società democratica, inclusi aspetti legali;

- 3. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie;
- 4. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
- 5. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;
- 6. formazione/addestramento;
- 7. materiali per la Difesa, da concordare di volta in volta, in relazione a eventuali reciproci interessi;
- 8. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari:
- 9. medicina militare;
- 10. storia militare;
- 11. sport militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

- 1. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti e altri Ufficiali, autorizzati dalle Parti:
- 2. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti:
- 3. organizzazione ed esecuzione di attività comuni nell'ambito del programma della Partnership for Peace;
- 4. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- contatti fra istituzioni militari similari;
- 6. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi:
- scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
- 8. scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5

Il finanziamento delle eventuali attività di cooperazione sarà effettuato sulla base del principio di reciprocità ed in funzione dell'Articolo 2 del presente Accordo, in particolare:

la Parte ospite si assume:

- le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrata assegnato nel Paese che invita e ritorno;
- i costi relativi alla loro retribuzione ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione;

la Parte ospitante si assume:

 le spese legate al trasporto di servizio dal punto d'entrata assegnato nel suo territorio, alla sistemazione e al vitto, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché alle attività stesse che organizzerà.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi numerosi. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco accordo delle Parti.

La regolamentazione degli aspetti finanziari che prevedano, tra l'altro, specifiche norme per la ripartizione dei costi sia in caso di scambio reciproco di frequentatori, sia in caso di ammissione di frequentatori ai corsi di una Parte, è demandata a successivi accordi specifici.

I diritti all'assistenza medica e le spese legate ad essa sul territorio sono regolati dalle leggi dei due Paesi. La Parte ospitante assicurerà le cure mediche di emergenza in conformità alle norme giuridiche vigenti nel proprio Stato.

In particolare, la Parte ospite provvede all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese legate al trasporto del malato in Patria.

Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti. Nello stesso ambito, la Parte che riceve favorirà l'organizzazione dell'attività di tale delegazione secondo i suoi desideri.

ARTICOLO 6

a. Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori alla classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte originatrice;

- b. per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni:
- c. la corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

PER LA PARTE ITALIANA

PER LA PARTE MACEDONE

SEGRETISSIMO SEGRETO RISERVATISSIMO RISERVATO DRZAVNA TAYNA TAYNA DOVERLIVO

SO OGRANICENA DISTRIBUCIYA

- d. le Parti garantiscono che gli eventuali documenti, materiali e informazioni scambiate, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati, secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo;
- e il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo, sia degli Enti che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari intese tra le Parti;
- f. le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non possono essere usate a danno degli interessi dei due Paesi;
- g. qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra industrie e/o Enti diversi dalle Parti, accordi separati dovranno essere presi tra le Autorità responsabili dei due Paesi.

 Nelle more della stipula di detti accordi, la validità delle clausole di sicurezza del presente Accordo deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di eventuali trattative contrattuali.

ARTICOLO 7

Lo scambio di informazioni per l'attuazione del presente Accordo è effettuato tramite le rispettive Ambasciate.

ARTICOLO 8

Le vertenze riguardanti l'interpretazione e l'impiego del presente Accordo saranno risolte per mezzo di trattative tra le Parti.

ARTICOLO 9

- a. Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni. Esso può essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso di entrambe le Parti.
- b. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
- c. La validità del presente Accordo sarà automaticamente prolungata per altri cinque anni se una delle Parti non informerà per iscritto l'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza del predetto termine circa la sua intenzione di far cessare la validità dello stesso.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a <u>Sκοριε</u>, il <u>9 Μαρκιο</u> 199<u>7</u> in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e macedone tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

Per il Ministero della Difesa

Italiano

Per il Ministero della Difesa Macedone

AGREEMENT

BETWEEN

THE ITALIAN MINISTRY OF DEFENCE

AND

THE MACEDONIAN MINISTRY OF DEFENCE

CONCERNING COOPERATION

IN THE FIELD OF DEFENCE

The Italian Ministry of Defence and the Macedonian Ministry of Defence, hereafter referred to as the "Parties":

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- recognising that the principles and the intentions of the Charter of Paris for a new Europe - including the Vienna Documents of 1990, 1992 and 1994 - the "Conventional Forces in Europe" Treaty and the "Partnership for Peace" are a turning point in the history of Europe;
- considering the North Atlantic Treaty Organisation the pillar of stability and security;
- aiming at increasing contacts and mutual understanding between the Italian Armed Forces and the Macedonian Armed Forces;

hereby agree as follows:

ARTICLE 1

The Parties will operate in concert and in accordance with their respective laws in order to encourage, facilitate and develop cooperation in the field of defence, on a mutual basis.

ARTICLE 2

Under this agreement the organisation and the conduction of concrete cooperation activities in the defence field will be carried out by the Italian Ministry of Defence of and the Macedonian Ministry of Defence.

Possible consultations of the Parties' Representatives will be conducted alternatively in Rome and Skopje in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible cooperation programmes between the Italian Armed Forces and the Macedonian Armed Forces.

Activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned Programme.

ARTICLE 3

Cooperation between the Parties will take place in the following sectors:

- 1. defence security and policy;
- 2. functioning of the armed forces in a democratic society, including legal aspects;
- 3. peacekeeping and humanitarian operations;

- 4. compliance with the international treaties on defence, security and arms control;
- 5. armed forces organisation, structure and equipment of military units, personnel management;
- 6. formation/training;
- 7. defence materials, that will be defined case by case, in relation with possible and mutual interests:
- 8. environmental issues and pollution caused by military facilities;
- 9. military medical service:
- 10. military history;
- 11. military sport.

Military cooperation will not be limited to the above sectors. Actually, the Parties will seek new cooperation fields of mutual interest.

ARTICLE 4

Cooperation between the Parties will develop as follows:

- 1. meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief, their Deputies and other officers authorised by the Parties;
- 2, exchange of experiences between the Experts of the two Parties;
- organisation and implementation of common activities within the Partnership for Peace;
- 4. participation of observers in military exercises;
- 5. contacts between similar military institutions;
 - 6. discussions, consultations, meetings and participations in symposiums, conferences, courses;
 - 7. exchange of information and educational publications;
 - 8. exchange of cultural and sporting activities.

ARTICLE 5

Possible cooperation activities will be funded on a mutual basis and in compliance with article 2 of this Agreement, in particular:

the sending Party will pay:

- the travelling expenses of its personnel as far as the established point of entry into the host Country and back;
- the relevant costs and any other allowance due to these personnel under their own regulations;

the host Party will pay:

- military transportation from the established point of entry into its own territory, food and board, if available in military facilities, as well as planned activities.

This general principle of reciprocity will not be applicable to numerous groups. Funding procedures relevant to these numerous groups will be established on a case-by-case basis by mutual Agreement between the Parties.

Successive specific arrangements will regulate the financial aspects including, among other things, specific cost-sharing provisions relevant to the exchange of personnel and the attendance of courses by students of one Party.

Medical assistance and relevant expenses on the territory are regulated by the respective laws of the two Countries, within his laws and regulations the host Party will provide only the emergency medical assistance.

In particular, the sending Party will pay health or accident insurance in addition to the expenses for the repatriation of the sick person.

Should one of the Parties send a delegation outside the framework of this Agreement, the Party concerned will pay all the relevant expenses. In this connection, the host Party will do its best to organise the activities as desired by the delegation.

ARTICLE 6

- a. Each Party shall handle classified material, designs, drawings, projects, technical specifications and any other classified information, received under this Agreement, in a manner no less stringent than that assigned by the originating Party and shall take all the necessary security measures so that this classification will remain as long as requested by the originating Party.
- b. classified information, document and/or material means any support containing classified information and any communication made under any circumstances and by any means containing such information;
- c. the corresponding degrees of security protection used by the two Parties are as follows:

FOR THE ITALIAN SIDE

FOR THE MACEDONIAN SIDE

TOP SECRET
SECRET
CONFIDENTIAL
RESTRICTED

DRZAVNA TAYNA
TAYNA
DOVERLIVO
SO OGRANICENA DISTRIBUCIYA

- d the Parties shall ensure that the documents, material and information exchanged under this agreement will be only used for the purposes specifically agreed by the Parties and within the scope of this Agreement;
- whether classified or unclassified, made available under this Agreement, will be subject to prior written approval of the originating Government or bodies, unless otherwise specifically agreed between the Parties;
- f, the information obtained during the cooperation will not be used to prejudice the interests of the two Countries.
- g. should classified information be exchanged under this Agreement between industries and/or bodies other than the Parties, separate agreements will be concluded by the responsible authorities of the two Countries. Pending the conclusion of such agreements, the security provisions of this Agreement will cover also the classified information exchanged during eventual contractual negotiations.

ARTICLE 7

The exchange of information for the implementation of this Agreement will take place through the respective Embassies.

ARTICLE 8

Disputes on the interpretation and implementation of this Agreement will be settled through negotiations between the Parties.

ARTICLE 9

- a. This Agreement will remain in force for five years. It can be amended at any time by inutual agreement between the Parties.
- **b** This Agreement will come into force at the date of the second of the two **notifications**, that the Parties will officially exchange, after that the respective **internal procedures** have been carried out.

The validity of this Agreement will be automatically extended for further five years unless either of the Parties notifies the other, in writing and at least six months before the expire of the above mentioned term, of its intention to terminate the Agreement.

in witness whereof the undersigned Representatives, duly authorised by their espective Governments have signed this Agreement.

porte in SKONE on 9 MAY 199→ in two originals in the Italian, in the Italian,

For the Italian Ministry of Defence

pro for La

For the Macedonian Ministry of Defence

laury